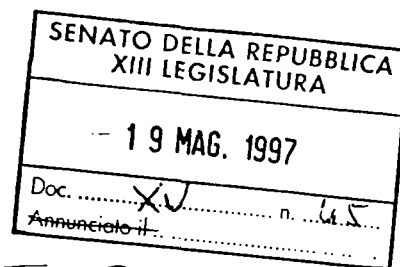


Determinazione n. 14/97



La



Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 11 aprile 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961 con il quale l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmesse alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott.ssa Cristina Astraldi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

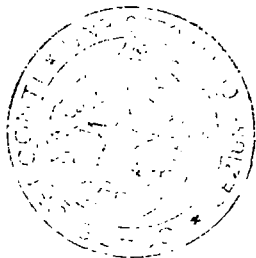
comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1995 corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Ente nazionale di assistenza o previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori

drammatici, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
f.to Astraldi

PRESIDENTE
f.to Coltelli

Depositata in Segreteria - 5 MAG. 1997



p.c.c.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I PITTORI E GLI SCULTORI, I MUSICISTI, GLI SCRITTORI E GLI AUTORI DRAMMATICI per l'esercizio finanziario 1995.

S O M M A R I O

Premessa. 1. Questioni affrontate nella precedente Relazione. 2. Considerazioni preliminari. 3. Disciplina legislativa e regolamentare. 4. Organi. 5. Personale. 5.1. Incarichi professionali. 6. Attività. 6.1. Attività istituzionale. 6.2. Acquisto di beni e servizi. 7. Bilanci e vigilanza ministeriale. 8 Conto finanziario e conto economico. 8.1. Conto finanziario. 8.1.1. Entrate. 8.1.2. Spese. 8.1.3. Residui. 8.2. Conto economico. 9. Situazione patrimoniale. 10. Situazione amministrativa. 11. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione si riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (E.N.A.P.P.S.M.S.A.D.) per l'esercizio 1995.

L'Ente é sottoposto a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, approvato con D.P.R. 16 novembre 1981, n. 1109.

Il precedente referto al Parlamento é stato reso con determinazione di questa Corte n. 11/96 del 3 marzo 1996.

1. Questioni affrontate nella precedente Relazione

Nella precedente relazione erano state evidenziate, fra l'altro, le seguenti questioni:

a) Persistenza del rallentamento dell'attività istituzionale.

Non solo é mancato qualunque segno di ripresa ma si é determinata una ulteriore flessione dell'attività istituzionale stessa, malgrado l'Ente disponga di ampie liquidità finanziarie, né é stata riscontrata maggiore attendibilità tra le previsioni di bilancio e i risultati raggiunti a consuntivo.

b) Persistenza del regime di prorogatio del commissario straordinario dell'Ente oltre ogni ragionevole limite con la conseguenza di fatto della non sottoposizione dell'attività di amministrazione attiva all'esame concomitante degli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori dei conti) ed esterno (Corte dei conti).

Nel 1996 gli organi sono stati ricostituiti.

c) Pletorica composizione del Consiglio di amministrazione.

Risulta che il rappresentante della SIAE continua a fare parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, né si é provveduto ad un ridimensionamento del numero dei componenti anche in considerazione dell'elevata entità numerica di essi in relazione alle unità di personale dell'Ente e al numero degli iscritti; peraltro la pletorica composizione ha comportato difficoltà nel funzionamento dell'organo collegiale, segnatamente ai fini del raggiungimento del numero legale nelle varie sedute.

d) Il ricorso a professionalità esterne per l'espletamento di compiti di istituto continua a costituire una prassi largamente utilizzata specie per l'espletamento di attività continuative come quelle relative alla gestione contabile dell'Ente.

e) Ritardi, errori, irregolarità nella redazione dei documenti contabili permangono anche nell'attuale esercizio finanziario.

f) La scarsa attendibilità delle previsioni di esercizio rispetto alle effettive realizzazioni e la sproporzione, nell'ambito delle spese correnti, tra spese per prestazioni istituzionali e spese di funzionamento, continua a caratterizzare la gestione dell'Ente con conseguente scarsa efficienza ed economicità della stessa.

g) Necessità di una più pertinente utilizzazione dell'immobile di via Vicenza e di una diversa utilizzazione di quello di via Sicilia.

Riguardo all'immobile di via Vicenza, allo stato, non risulta adottata alcuna soluzione effettiva e concreta malgrado sia stata nominata una Commissione tecnica di esperti¹, costituita al fine di procedere ai lavori di ristrutturazione ed arredamento per i locali di via Vicenza.

La Commissione riunitasi 4 volte², l'ultima delle quali nel giugno 1996, non è pervenuta a nessuna conclusione avendo ritenuto necessario ulteriore approfondito esame del progetto dei lavori³.

Per quanto attiene all'immobile di via Sicilia, nessuna soluzione concreta finora è stata raggiunta.

Il Ministero del tesoro⁴ e la Presidenza del Consiglio dei Ministri⁵ in base alle osservazioni formulate dalla Corte nella precedente Relazione e alle questioni in essa evidenziate hanno invitato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale organismo sovraordinato e vigilante, ad assumere le necessarie iniziative per la riconduzione ad una corretta attività gestionale dell'Ente e per una esatta ottemperanza della determinazione n.11/96 della Corte dei conti.

¹ Delibera commissariale n. 53 del 5 dicembre 1995.

² 15 dicembre 1995, 13 maggio 1996, 23 maggio 1996 e 5 giugno 1996.

³ Vedasi infra, par. 5.1.

⁴ Nota n. 133639/138982 del 2 maggio 1996.

⁵ Nota UCA/9566/II.4.14.2.46 del 17 luglio 1996.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale⁶ si é limitato ad evidenziare all'Ente le irregolarità riscontrate dalla Corte sollecitandolo ad adottare le necessarie iniziative al fine di eliminare le anzidette irregolarità.

⁶ Nota n. 5/3PS/22995/DET/18 del 26 novembre 1996.

2. Considerazioni preliminari

Il periodo di gestione dell'Ente su cui riferisce la presente Relazione, oltre ad essere caratterizzato dalla mancata soluzione delle questioni già in precedenza segnalate, presenta una ulteriore diminuzione della già ridotta attività istituzionale, come in prosieguo si vedrà dall'analisi dei dati di consuntivo, per cui può, ragionevolmente, affermarsi che l'Ente medesimo si limiti a svolgere esclusivamente attività connessa all'ordinario funzionamento dei servizi e della sede e, in particolare, a provvedere alla gestione del personale.

Ne consegue che una tale situazione, non solo si pone in contrasto con i principi di buon andamento e di efficienza dell'amministrazione, ma appare anche in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente, quali indicate nello Statuto, che rimangono disattese e irrealizzate.

La Relazione evidenzierà un quadro della gestione dell'Ente dal quale, inevitabilmente, emergeranno irregolarità e disfunzioni gestionali, nonché la pressoché inutilità dell'Ente medesimo.

Tenuto conto che il regime delle iscrizioni ha carattere facoltativo e non obbligatorio, con conseguente limitazione del numero degli iscritti e dei relativi contributi, nonché diffusi fenomeni di morosità⁷, è da ritenere che il trattamento assistenziale e previdenziale delle categorie dei pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici debba costituire oggetto di opportuna riconsiderazione in sede governativa e parlamentare⁸ al fine di individuare esattamente i compiti devoluti all'Ente e di garantirne la sicura realizzazione, ove se ne

⁷ Con delibera commissariale n. 60 del 29 dicembre 1995 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 1996 sono stati dichiarati dimessi d'ufficio tutti gli iscritti che alla fine dei corrispondenti anni non avevano provveduto a regolarizzare la propria situazione contributiva.

⁸ In tal senso si è anche espresso il Ministero del tesoro nella nota n. 196792/96 del 24 ottobre 1996 nella quale è riportato il risultato dell'esame compiuto sul conto consuntivo dell'ENAPPSMSAD dell'esercizio 1995.

ravvisi l'attuale opportuna esistenza, oppure, in alternativa di prevedere la chiusura dell'Ente stesso.

L'entità delle risorse finanziarie, peraltro rilevanti e non utilizzate, e il continuo accumularsi di fondi sul conto corrente infruttifero del tesoro⁹ con conseguente accantonamento di somme non spese, il mancato funzionamento dell'Ente, nonché la ridotta copertura dell'organico denotano uno stato di non operatività e di inutilità dell'Ente medesimo.

Concorrono a favorire la negativa situazione la mancata adozione di provvedimenti validi a fornire l'ente di personale, cui consegue una abnorme sproporzione tra gli organi di vertice dell'Ente, composto da tre unità: Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale, e il restante personale, composto, all'attualità, da sole tre unità.

La precaria situazione funzionale dell'ENAPPSMSAD ha costituito oggetto di interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 17 ottobre 1996¹⁰.

Nè tale negativa situazione può essere imputata alla gestione commissariale dell'Ente come, palesemente, dimostra l'analisi comparativa con gli esercizi precedenti nei quali è stata sempre evidenziata una medesima situazione di ipofunzionalità e, a fortiori, il confronto tra l'esercizio 1995 e quello 1996, anno nel quale sono stati ricostituiti gli organi collegiali.

Orbene, paradossalmente, proprio in tale anno si assiste ad un ulteriore caduta dell'attività istituzionale come, in seguito, si vedrà dall'esame delle sedute degli organi collegiali, dagli argomenti posti agli ordini del giorno, dalle deliberazioni assunte e dalla carenza di qualsiasi forma di programmazione seria ed attendibile, sotto il profilo fattuale e sotto quello finanziario.

⁹ Le somme giacenti sul conto infruttifero del tesoro sono passate da L. 1.758.670.000 all'inizio dell'esercizio finanziario 1995 a L. 2.385.899.000 alla fine dello stesso esercizio con un incremento del 26,28%; vedasi infra par. 9.

¹⁰ Resoconto sommario Senato 62/63 del 17 ottobre 1996 - Interrogazioni a risposta scritta, pag. 89.

Nè la cattiva gestione medesima può imputarsi alla carenza di personale, giacché proprio nel richiamato periodo l'Ente disponeva di un numero di collaboratori professionali esterni, peraltro, superiore allo stesso numero di unità di personale costituenti il proprio organico e per di più specificatamente esperti nei settori di attività dell'Ente medesimo.

3. Disciplina legislativa e regolamentare

Nel periodo di riferimento nessun provvedimento normativo ha interessato l'Ente.

Riguardo alla disciplina regolamentare con delibera Commissariale n. 8 del 14 febbraio 1996 é stato modificato il "Regolamento per le spese da effettuare in economia per i servizi di amministrazione dell'ENAPPSMSAD", approvato dai Ministeri vigilanti con nota n. 1/4PS/30141 del 25 gennaio 1993.

Il nuovo testo é stato adottato con delibera Presidenziale n. 4 del 21 maggio 1996 ratificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 settembre 1996. A seguito dei rilievi formulati su alcune voci da parte delle Amministrazioni vigilanti il regolamento, previa adozione delle suggerite modifiche, é stato, definitivamente, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 28 ottobre 1996¹¹.

Il nuovo regolamento, che riproduce, sostanzialmente, il contenuto del precedente e si compone dello stesso numero di articoli, stabilisce i nuovi limiti di spesa entro i quali i lavori, le provviste ed i servizi possono essere eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 68 del DPR 18 dicembre 1979, n. 696 (art. 1).

¹¹ Nota Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/4PS/32366.

4. Organi

Nell'ultima Relazione la Corte ebbe ad illustrare dettagliatamente i compiti ed i diversi ruoli demandati agli organi dell'ENAPPSMSAD.

Nel far rinvio a quanto già esposto, preme ricordare, a puro titolo informativo, che costituiscono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tuttavia nell'anno 1995 soltanto il Collegio dei revisori ha svolto la propria attività sindacatoria, peraltro resa di estrema difficoltà, stante l'impossibilità di partecipare, sino al marzo 1996 al processo formativo delle decisioni gestionali dell'Ente a causa dell'illegittimo perdurare della gestione commissariale.

Infatti nel surriferito periodo il massimo organo gestionale dell'Ente è stato rappresentato dal Commissario straordinario sino al marzo 1996¹², quando è stato registrato alla Corte dei conti il DPR con il quale è stato nominato il Presidente dell'Ente¹³ e quando è stato riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione¹⁴.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente¹⁵.

Attualmente riveste la carica di Vice presidente dell'Ente un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rappresentante del detto dica-

¹² L'ultimo commissario straordinario era stato nominato con decreto 21 dicembre 1994 con durata fissata sino alla ricostituzione degli organi collegiali. Si rinvia alla Relazione precedente in ordine alle censure formulate sul perdurare della gestione commissariale.

¹³ DPR 25 novembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1996, adottato sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1995, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sulla base dei pareri rei dalle competenti Commissioni parlamentari.

¹⁴ 29 marzo 1996.

¹⁵ Art. 11, 3 comma, dello Statuto.

stero in seno al Consiglio di Amministrazione; ove si consideri che il Vice Presidente può sostituire, a tutti gli effetti, il Presidente potrebbe verificarsi una ipotesi di incompatibilità tra tale posizione e quella di dipendente di ruolo di pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è stato ricostituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 dicembre 1995.

Il Magistrato delegato al controllo¹⁶ ha segnalato alle Amministrazioni competenti l'irregolarità della nomina del rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali quale componente del Consiglio stesso in quanto, collocato in trattamento di quiescenza nel giugno 1996, non era riscontrabile nei suoi confronti un valido rapporto di impiego o di servizio in atto al momento della nomina e ugualmente posseduto durante tutto lo svolgimento dell'incarico¹⁷.

Con decreto del 14 giugno 1996 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha provveduto alla sostituzione del rappresentante del Ministero dei beni culturali ed ambientali sulla base della nuova designazione effettuata dall'anzidetto dicastero.

In proposito la Corte non può non osservare che analogo fenomeno era già stato in precedenza segnalato¹⁸ per cui deve nuovamente richiamare l'attenzione delle autorità vigilanti sulla opportunità che si provveda ad accertare il possesso dei requisiti legislativamente previsti prima della designazione e della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Attualmente non risulta sostituito un membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo che ha presentato le dimissioni dai rispettivi collegi in data 5 ottobre 1996.

¹⁶ Nota n. 2641/113 del 29 aprile 1996.

¹⁷ Cfr. Sezione controllo enti determinazioni n. 1195 del 15 gennaio-1 febbraio 1974, n. 1741 del 1983 e n. 1835 dell'8 e 29 ottobre 1985 e art. 12, lett. f) dello Statuto dell'Ente.

¹⁸ Cfr. Relazioni della Corte al Parlamento 1985 e 1986, pag. 21 e 1987, 1988 e 1989, pag. 19.